


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 31/10/2018 Prot.: 0023799 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della SESTA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 409  
Disegno di legge relativo a "NORMATIVA REGIONALE IN  
MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento la Sesta Commissione consiliare esprimerà nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il suo parere alla Prima Commissione.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

Consiglio Regionale del Veneto  
Il Vicepresidente

UFFICIO  
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Il Dirigente  
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
Il dirigente capo  
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valente)



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 409**

---

**DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 37/DDL del 25 settembre 2018)**

**NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E  
POLITICHE DI SICUREZZA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 ottobre 2018.

## **NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA**

*Relazione:*

*Il presente disegno di legge si prefigge l'intento di riformare la normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana, in linea con quanto previsto dalla Giunta regionale nell'ambito del DEFR 2018-2020, il Documento di economia e finanza regionale approvato dal Consiglio regionale il 13 dicembre 2017 con deliberazione n. 183.*

*Con questo nuovo strumento normativo la Regione del Veneto intende rafforzare il proprio sistema territoriale di sicurezza partendo dal percorso sperimentale già avviato nell'ultima legislatura, ma con importanti elementi di novità e di semplificazione, tenuto conto anche dell'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta a livello nazionale, in particolare a seguito della c.d. Riforma Delrio (legge 7 aprile 2014, n. 56) e relative norme attuative, nonché del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".*

*Gli enti locali stanno vivendo una profonda fase di trasformazione sia per effetto dei vincoli economici e organizzativi sempre più stringenti imposti dalle varie leggi finanziarie e di riordino della pubblica amministrazione, ma anche in conseguenza delle sfide crescenti di una società sempre più interrelata e complessa, che richiedono modalità e strategie di intervento strutturate e organiche, per non vanificare gli sforzi e le risorse impegnate sui vari fronti. In particolare, il tema della sicurezza e della qualità della vita delle comunità nei centri urbani e nelle periferie è oggi molto sentito e oggetto di attenzioni crescenti da parte delle istituzioni, pressate dalle richieste e dai timori dei cittadini.*

*In questo contesto, la polizia locale è da sempre riconosciuta come il primo e il più vicino "presidio di legalità" del territorio: ruolo che quotidianamente essa svolge con grande dedizione e competenza, oltre ad esercitare anche le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuite dalle leggi dello Stato, il cui esercizio comporta spesso rischi e responsabilità uguali a quelli di altre Forze nazionali di polizia, senza che a ciò corrisponda peraltro analoga e adeguata attenzione e tutela normativa.*

*Anche lo Stato centrale ha preso coscienza della imprescindibile esigenza di coinvolgere direttamente gli enti locali, i Sindaci e i relativi apparati di polizia locale, per affrontare e gestire adeguatamente le situazioni e i problemi connessi alla sicurezza delle città e delle periferie urbane, su fronti di intervento particolarmente sensibili e talora anche al confine della rilevanza penale: si pensi ad esempio allo smercio di beni contraffatti o falsificati, all'occupazione abusiva di immobili, allo spaccio di sostanze stupefacenti e, più in generale, ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria che minano la legalità e la civile convivenza nelle comunità locali. Di questo e di altro si occupano infatti le recenti disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 14/2017, riconoscendo formalmente la collaborazione istituzionale quale strumento privilegiato per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana.*

*Sotto il profilo organizzativo, ciò impone una decisa svolta in direzione di una convergenza organizzativa e funzionale degli apparati di polizia sempre più stretta, per abbattere i costi di gestione e rendere più efficienti i servizi erogati:*

*questo vale per le forze nazionali di polizia, già in piena fase di razionalizzazione e di riordino organizzativo a seguito del decreto legislativo n. 177/2016 e s.m.i. (che ha disposto, fra l'altro, l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri), ma vale soprattutto per la polizia locale, che ad oggi soffre ancora troppo della frammentazione organizzativa e territoriale dei proprio apparati.*

*La Regione intende perciò avvalersi della competenza riconosciuta in materia di polizia amministrativa locale ai sensi dell'articolo 117, comma, 2 lettera h) della Costituzione e delle attribuzioni ascritte in tema di politiche di sicurezza integrata, come delineate anche dalle disposizioni normative citate e dai pronunciamenti dei giudici costituzionali, per mettere a disposizione degli enti locali uno strumento normativo chiaro, innovativo e rispettoso della loro autonomia, che consenta di valorizzare e mettere a sistema - sotto l'attenta regia regionale - tutte le risorse, le capacità e le conoscenze presenti a livello locale, in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione garantiti dalla legge.*

*Gli assi portanti della nuova idea di regolazione che la Regione intende portare avanti poggiano su:*

- 1) l'organizzazione territoriale della polizia locale;*
- 2) l'organizzazione funzionale della polizia locale;*
- 3) il sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza.*

*Nella prima parte del DDL (articoli 1 e 2) sono esplicitate le finalità e gli obiettivi fondanti che la Regione si prefigge con questa legge regionale, ovvero la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, favorendo l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale entro ambiti territoriali ottimali, incentivando la collaborazione istituzionale fra tutti gli attori pubblici e privati interessati, puntando sulla raccolta informatizzata di dati e informazioni inerenti la polizia locale, nonché sull'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità e, non da ultimo, sulla formazione degli operatori di polizia locale.*

*Per aiutare la comprensione e la trasparenza dei concetti innovativi introdotti nel testo, l'articolo 3 riporta le singole definizioni dei principali termini usati.*

*Il DDL passa poi ad affrontare il tema della organizzazione territoriale della polizia locale (primo asse), grazie al quale sarà possibile ridisegnare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche integrate di sicurezza (distretti), adeguando e consolidando la sperimentazione dei distretti di polizia locale già avviata dalla Giunta regionale fin dal 2008 e tutt'ora vigente (l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con DGR n. 1221 del 25 giugno 2012).*

*Facendo tesoro delle esperienze e delle problematiche emerse in questi anni, l'obiettivo è riallineare l'assetto territoriale dei distretti tenendo conto delle realtà associative consolidate e del percorso di riordino territoriale già avviato in Veneto con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e s.m.i. e con la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" e s.m.i..*

*Tutti gli enti locali sono incoraggiati a gestire in maniera associata le funzioni di polizia locale all'interno degli ambiti ottimali così ridefiniti, con le*

relative articolazioni territoriali, fatti salvi i casi di gestione associata obbligatoria previsti dalla vigente legislazione. La definizione degli ambiti distrettuali è concertata con gli enti locali, in armonia con i criteri e con le procedure indicate dalla citata legge regionale n. 18/2012.

Sulla scorta delle proposte formulate dai Comuni e facendo salve le forme associative già costituite, la Giunta regionale approva un "piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale" da aggiornarsi con cadenza triennale. Gli enti locali associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di distaccamenti territoriali, ossia di zone omogenee, coincidenti con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto medesimo (articolo 4).

Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia locale, i relativi apparati si aggregano e si coordinano fra loro in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati, nonché con gli atti di indirizzo emanati dalla Giunta per la definizione degli standard organizzativi minimi e dei livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale.

Quando il distretto è costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno 18 unità operative oltre al comandante; se invece è costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato di comune accordo (articolo 5).

Questa distinzione discende direttamente dalla diversa natura giuridica delle forme associative di enti locali e dai vari pronunciamenti ministeriali intervenuti su questo tema, che hanno chiarito come solo nel caso di dell'unione la titolarità della funzione è trasferita integralmente in capo all'unione stessa, diversamente da quanto accade con la convenzione o con il consorzio.

Ciò è in linea anche con le attribuzioni riconosciute in materia dall'articolo 1, comma 111 della legge 56/2014 al presidente dell'unione, uguali a quelle esercitate dal sindaco. Come tali, sia il sindaco che il presidente dell'unione rientrano nella definizione di autorità di polizia locale prevista all'articolo 7 del DDL.

Tutto ciò implica naturalmente una diversa modalità organizzativa degli apparati legata al differente grado di autonomia operativa del Corpo distrettuale rispetto al coordinamento distrettuale, ma in entrambe i casi possono essere individuati distaccamenti territoriali (ovvero unità di decentramento operativo del distretto) e nuclei specializzati per l'esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione (articolo 5, comma 5).

Essendo necessario assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, è prevista la costituzione di presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale, denominati Centro Operativo Distrettuale (COD) e Centro Operativo di Area (COA) (articolo 6), i quali possono rappresentare anche un importante supporto tecnologico per altre forze di polizia.

Intervenendo sull'organizzazione funzionale della polizia locale (secondo asse) sarà invece possibile pervenire ad un modello organizzativo orientato alla

*creazione e al consolidamento di una vera e propria rete di sicurezza territoriale che poggi sull'aggregazione operativa degli apparati basata su regole comuni e condivise.*

*Sono perciò ridefiniti i distintivi di grado che individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale (agenti, sottufficiali, ufficiali, comandanti), cui vanno ricondotte le qualifiche e i ruoli funzionali attribuiti al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento.*

*La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione; a tal fine procede alla verifica della congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto diretto con gli interessati, disponendo i necessari correttivi e adeguamenti (articolo 8).*

*Sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l'attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, le modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all'ottimale funzionamento dell'apparato, gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l'ambito territoriale di riferimento, che nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, saranno comuni per gli enti associati.*

*Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, nel rispetto della presente legge e della normativa statale in materia (articolo 9).*

*La figura del comandante è fondamentale per garantire il buon funzionamento degli apparati di polizia locale, essendo responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori a lui affidati; per questo motivo l'incarico può essere attribuito dall'autorità di polizia locale solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell'ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza.*

*Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini ai suoi sottoposti, mentre il comandante del coordinamento distrettuale funge da coordinatore, collaborando con i comandanti di polizia locale (articolo 10).*

*La formazione rappresenta un punto fondamentale in questa nuova visione della polizia locale, dalla quale bisogna ripartire per garantire la piena e consapevole partecipazione di ciascun operatore e comandante all'attuazione delle politiche di sicurezza locali e regionali.*

*Per garantire la scelta dei piani formativi e delle modalità attuative più adatti alle esigenze della polizia locale e del territorio, la Giunta regionale adotta appositi atti di regolazione che, da un lato, consentano di utilizzare gli strumenti, le risorse e il know how già esistenti sul territorio e, dall'altro, garantiscano la pianificazione concertata di percorsi formativi dedicati e la sperimentazione di formule innovative e in relazione ai compiti e alla nuova organizzazione della polizia locale (articolo 11).*

*Per raggiungere questi risultati la Regione intende riaprire il confronto con tutti gli enti locali per essere più vicina e attenta alle realtà e alle loro esigenze e per facilitare il percorso di avvicinamento agli obiettivi della legge. A tal fine è prevista la possibilità di attivare appositi tavoli di confronto, ai quali*

possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione. In questo modo si potrà operare con modalità estremamente flessibili, comunque senza oneri per la Regione, sulla base di appositi indirizzi dettati dalla Giunta per la composizione e il funzionamento dei tavoli. Nella stessa ottica di incontro e di scambio, è prevista la possibilità di organizzare eventi di comunicazione e di informazione sui temi di precipuo interesse (articolo 12).

La polizia locale è sicuramente l'attore principale del sistema locale di sicurezza del territorio, assieme alle forze nazionali di polizia, ma anche al complesso dei soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, contribuiscono alla creazione dei rapporti e dei presupposti necessari alla ordinata e civile convivenza e alla diffusione della cultura della legalità e della giustizia sociale.

Su questa consapevolezza si fonda il sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza (terzo asse), grazie al quale la Regione del Veneto intende confermare la volontà di promuovere e sostenere le iniziative di enti locali, di organi e autorità di pubblica sicurezza, ma anche di associazioni private e cittadini, tese ad intervenire sulle cause di esclusione, devianza e instabilità sociale, favorendo l'elaborazione e valutazione condivisa di progettualità per la sicurezza, anche mediante attività di ricerca e di comunicazione.

Per questo intende anche potenziare gli strumenti operativi, gli organici e la professionalità della polizia locale e razionalizzare i presidi di sicurezza sul territorio, attivando e adeguando i sistemi informativi e tecnologici necessari per l'interoperabilità e lo scambio informativo fra apparati di polizia, nonché per l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati (articolo 13).

A questo scopo la Giunta regionale promuove e sostiene progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata (articolo 14), determinando i criteri per l'accesso ai contributi e a condizione che gli enti locali richiedenti abbiano adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste per le finalità di monitoraggio permanente della polizia locale (articolo 18) e abbiano ottemperato a quanto previsto dall'articolo 4 al fine di favorire l'esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Anche le associazioni di volontariato potranno collaborare con gli enti locali, per la realizzazione di progetti di diffusione della cultura della legalità e di sostegno alle fasce più deboli, nonché come supporto operativo alla polizia locale nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dal regolamento locale (articolo 15), analogamente agli istituti di vigilanza privata, i quali possono essere chiamati a svolgere compiti di mero affiancamento e supporto alla polizia locale, non sostitutivi delle sue funzioni istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale in materia (articolo 16).

Altro punto qualificante del nuovo sistema integrato di sicurezza è la possibilità di utilizzare, in via occasionale e straordinaria, personale e mezzi della polizia locale per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici (servizi per conto di terzi), previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto della vigente normativa in materia (articolo 17).

Come accennato, in questo contesto rivestono particolare importanza le attività di monitoraggio e ricerca, mediante attività di raccolta di dati e di



*informazione per finalità di indagine statistica e di supporto alla programmazione regionale (articolo 18) e la valutazione periodica dei risultati ottenuti grazie alla presente legge, effettuata tramite l'Osservatorio regionale sulla spesa istituito presso la competente Commissione consiliare (articolo 19).*

*Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta un provvedimento per dare attuazione agli adempimenti previsti, con particolare riferimento all'attivazione dei tavoli di confronto definiti all'articolo 12 (articolo 20).*

*Con questa nuova legge regionale si opera una profonda revisione e razionalizzazione delle vigenti disposizioni regionali in materia di sicurezza e polizia locale, che pertanto sono abrogate (fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi) o, se necessario, temporaneamente conservate fino a completa attuazione del previsto riordino territoriale e organizzativo della polizia locale nei tempi e nei modi previsti (articolo 21).*

# NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA

## *TITOLO I - Polizia locale*

### *CAPO I - Disposizioni generali*

#### **Art. 1 - Oggetto.**

1. La Regione, in conformità all'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina il riordino della normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza.

2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale tra cui quelle della polizia amministrativa locale, al fine di migliorare l'organizzazione della stessa.

3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

#### **Art. 2 - Funzioni della Regione.**

1. La Regione disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, sostiene:

- a) l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;
- b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza;
- c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d'area, secondo gli indirizzi della presente legge;
- d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;
- e) l'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità;
- f) la formazione degli operatori di polizia locale.

### *CAPO II - Organizzazione territoriale della polizia locale*

#### **Art. 3 - Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) “distretto di polizia locale”: ambito territoriale ottimale entro cui organizzare l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza;
- b) “distretto metropolitano”: distretto coincidente con l’ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia;
- c) “distaccamento territoriale”: unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;
- d) “area sovradistrettuale di polizia locale”: raggruppamento di distretti coincidente di norma con l’ambito territoriale dell’ente provinciale o ambito più vasto;
- e) “corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni associati nella forma giuridica dell’unione, il cui statuto sia conforme a quanto previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- f) “coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito coordinamento distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante consorzio;
- g) “nucleo specializzato di polizia locale”: apparato organizzativo e funzionale della polizia locale per l’esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da almeno cinque unità operative, oltre al comandante o al responsabile incaricato della funzione di comando.

**Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.**

1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale di cui all’articolo 14, comma 27, lettera i), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.

2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.

3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all’area geografica omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. L’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all’articolo 3.

5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall’articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:

a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall'ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;

b) omogeneità territoriale degli ambiti distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto.

6. La Giunta regionale, al fine di definire l'ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un "piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale".

7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni.

9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.

10. Gli enti associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.

11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia.

### ***CAPO III - Organizzazione funzionale della polizia locale***

#### **Art. 5 - Organizzazione.**

1. Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, gli apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro nell'ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati in conformità alla presente legge.

2. I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi, possono aggregarsi o coordinarsi per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.

3. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità operative oltre al comandante.

4. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi dell'articolo 10.

5. Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui all'articolo 3.

6. La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla legge.

7. La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.

#### **Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.**

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.

2. Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato centro operativo distrettuale, di seguito COD ed è localizzato presso il comune capofila del distretto.

3. Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale è denominato centro operativo di area, di seguito COA ed è localizzato presso il comune capoluogo.

4. Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e purché non sia già operante un COA.

5. I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.

6. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili all'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all'articolo 18.

#### **Art. 7 - Autorità di polizia locale.**

1. Il rappresentante legale dell'ente locale, o suo delegato, è l'autorità di polizia locale. Ad esso compete la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il rappresentante legale dell'ente locale dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

#### **Art. 8 - Ruoli e distintivi del personale di polizia locale.**

1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti della legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:

- a) agenti;
- b) sottufficiali;
- c) ufficiali;
- d) comandanti.

2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale, cui vanno ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale stesso.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, valorizzandone l'operatività nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al tavolo di concertazione di cui all'articolo 12, disponendo i necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi dell'articolo 9.

#### **Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.**

1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l'ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l'attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all'ottimale funzionamento dell'apparato.

2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.

3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia.

#### **Art. 10 - Comandante.**

1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell'ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.

2. Il comandante è nominato dall'autorità di polizia locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.

3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.

4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell'articolazione organizzativa del relativo apparato di polizia locale.

5. Il comandante del coordinamento distrettuale coordina e collabora con i comandanti e i responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e dell'articolazione organizzativa della polizia locale.

## **CAPO IV - Formazione della polizia locale e tavoli di confronto**

### **Art. 11 - Formazione della polizia locale.**

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell'ottica dell'organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.

2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:

- a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;
- b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all'uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;
- c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;
- d) assecondare la formazione di un'etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all'articolo 12.

3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:

- a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all'accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;
- b) i percorsi di formazione continua finalizzati all'aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;
- c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;
- d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all'interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.

4. L'attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall'amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia, nell'ottica della organizzazione territoriale e funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall'articolo 13.

### **Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione.**

1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale competente può invitare le

amministrazioni locali interessate, anche su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti.

2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione.

3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale nell'atto di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei tavoli è senza oneri per la Regione.

5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi pubblici e privati interessati.

## ***TITOLO II - Politiche della sicurezza***

### ***CAPO I - Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza***

#### **Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.**

1. La Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di vita nelle città e nel territorio regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione agisce anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a:

- a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di corruzione;
- b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale, sostegno alle fasce deboli della popolazione e programmi di reinserimento e di mediazione sociale;
- c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per l'elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio tra cittadini e polizia locale;
- d) rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni; promuovere il potenziamento e l'ampliamento degli organici di polizia locale;
- e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le polizie locali ma anche le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di



illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione e ad ogni forma di degrado personale; anche attraverso la partecipazione a specifici programmi comunitari;

f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati;

g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale;

h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e aggiornare o riqualificare il personale già in servizio.

#### **Art. 14 - Accesso ai finanziamenti regionali.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata in conformità all'articolo 13 e determina i criteri per l'accesso ai contributi resi disponibili per le finalità di cui alla presente legge.

2. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, valgono le seguenti condizioni:

a) avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 18;

b) aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 4 al fine di favorire l'esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

### ***CAPO II - Sicurezza partecipata e sicurezza sussidiaria***

#### **Art. 15 - Collaborazione con le associazioni di volontariato.**

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell'ambito dei tavoli di cui all'articolo 12, la Regione promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a:

a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo;

b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;

c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza tra operatori di polizia locale e cittadini;

d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione interculturale;

e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali, azioni di sensibilizzazione per l'opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per finalità coerenti con la presente legge.

**Art. 16 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.**

1. La Regione promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.

**Art. 17 - Servizi per conto di terzi.**

1. Gli enti locali possono prevedere l'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.

2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla contrattazione vigente.

***CAPO III - Norme finali e transitorie***

**Art. 18 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.**

1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono nell'applicativo informatico regionale denominato "Monitoraggio permanente della polizia locale" i dati relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse umane e strumentali.

2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla programmazione regionale.

3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, sulle tematiche attinenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.

4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare appositi provvedimenti per l'ottimale attuazione della presente legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche previo confronto ai tavoli di cui all'articolo 12.

**Art. 19 - Clausola valutativa.**

1. L'Osservatorio regionale sulla spesa istituito presso la competente commissione consiliare esercita, con cadenza triennale, il controllo sull'attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.

2. La competente commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.

**Art. 20 - Norma finale.**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per dare attuazione agli adempimenti della presente legge, con particolare riferimento all'attivazione dei tavoli di confronto definiti all'articolo 12.

**Art. 21 - Abrogazioni.**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale";
- b) la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza";
- c) l'articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";
- d) l'articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, a cui si applicano le disposizioni previgenti.

**Art. 22 - Disposizioni finanziarie.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 3 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 3 "Atri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 3 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

## INDICE

<i>TITOLO I - Polizia locale</i> .....	7
CAPO I - Disposizioni generali.....	7
Art. 1 - Oggetto.....	7
Art. 2 - Funzioni della Regione.....	7
CAPO II - Organizzazione territoriale della polizia locale.....	7
Art. 3 - Definizioni.....	7
Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.....	8
CAPO III - Organizzazione funzionale della polizia locale.....	9
Art. 5 - Organizzazione.....	9
Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.....	10
Art. 7 - Autorità di polizia locale.....	10
Art. 8 - Ruoli e distintivi del personale di polizia locale.....	10
Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.....	11
Art. 10 - Comandante.....	11
CAPO IV - Formazione della polizia locale e tavoli di confronto.....	12
Art. 11 - Formazione della polizia locale.....	12
Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione.....	12
<i>TITOLO II - Politiche della sicurezza</i> .....	13
CAPO I - Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza.....	13
Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.....	13
Art. 14 - Accesso ai finanziamenti regionali.....	14
CAPO II - Sicurezza partecipata e sicurezza sussidiaria.....	14
Art. 15 - Collaborazione con le associazioni di volontariato.....	14
Art. 16 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.....	15
Art. 17 - Servizi per conto di terzi.....	15
CAPO III - Norme finali e transitorie.....	15
Art. 18 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.....	15
Art. 19 - Clausola valutativa.....	15
Art. 20 - Norma finale.....	16
Art. 21 - Abrogazioni.....	16
Art. 22 - Disposizioni finanziarie.....	16

**PARTE NOTIZIALE**  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**COSTITUZIONE ITALIANA**

**Articolo 117 (1) (2)**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

---

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;  
circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;  
urbanistica;  
turismo ed industria alberghiera;  
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;  
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;  
navigazione e porti lacuali;  
acque minerali e termali;  
cave e torbiere;  
caccia;  
pesca nelle acque interne;  
agricoltura e foreste;  
artigianato;  
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

(3) Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

## **Nota all’articolo 2**

**Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (1) (2).**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ.**

**Art. 1 - Oggetto e definizione**

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (3)

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2017, n. 42.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48.

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.

### **Nota all'articolo 3**

**Legge 7 aprile 2014, n. 56 (1) (2).**

**DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.**

### **Articolo 1**

....

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

....

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

### **Nota all'articolo 4**

**Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (1) (2).**



MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA.

**Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali (208)**

.....

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; (227)
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica. (206)

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la

gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. (199) (200) (213)

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. (202)

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. (203)

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. (204)

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. (205) (229)

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; (209) (205)

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 (210). (215)

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (205)

31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi,

fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. (214)

[32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: (197)

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; (198)

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. (188) (211) (212) ]

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse». (187)

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e

all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. (187)

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010. (187)

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

(187) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(188) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal medesimo art. 1, comma 117, L. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 20, comma 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(197) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(198) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(199) Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(200) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

(202) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 107, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

- (203) Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
- (204) Comma sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 107, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014. Precedentemente il presente comma era stato modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'art. 20, comma 2-quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e nuovamente modificato dall'art. 16, commi 10 e 24, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 29, commi 11 e 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.
- (205) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.
- (206) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (208) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 1, comma 6, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, successivamente non convertito in legge (Comunicato 31 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 21013, n. 305).
- (209) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b) e b-bis). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 23, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (210) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b) e b-bis).
- (211) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.
- (212) Comma abrogato dall'art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (213) Sull'applicabilità degli obblighi di esercizio associato, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 121, L. 7 aprile 2014, n. 56.
- (214) Comma inserito dall'art. 1, comma 450, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (215) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 4, comma 6-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 4, comma 4, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, l'art. 5, comma 6, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, l'art. 1, comma 1120, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(220) Vedi, anche, il comma 131 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220.

(227) Sui termini di applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11.

**Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (BUR n. 35/2012)**

**DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI**

**Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee.**

1. Ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono individuate, come cartograficamente delimitate nell'allegato A alla presente legge, le seguenti aree geografiche omogenee:

- a) area montana e parzialmente montana;
- b) area ad elevata urbanizzazione;
- c) area del basso Veneto;
- d) area del Veneto centrale.

**Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale.**

1. La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all'articolo 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa vigente.

3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:

- a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
- b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
- c) contiguità territoriale;
- d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati: 1) area montana e parzialmente montana: almeno 3.000 abitanti; (3) 2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
- 3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;
- 4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai sensi dell'articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all'articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.

8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all'articolo 12.

10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo.

#### **Nota all'articolo 11**

**Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (1) (2).**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ.**

#### **Art. 2 - Linee generali per la promozione della sicurezza integrata**

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, nei seguenti settori d'intervento:

a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. (3)

1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate. (4)

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2017, n. 42.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.

### **Nota all'articolo 13**

**Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (1) (2).**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ.**

**Art. 2 - Linee generali per la promozione della sicurezza integrata**

Vedi nota all'articolo 11

### **Nota all'articolo 17**

**Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (1) (2).**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO.**

**Art. 22 - Disposizioni sul personale e sulla cultura**

.....

3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. (3)

.....

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2017, n. 95, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96.

(3) Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.



## **Nota all'articolo 21**

### **Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)**

#### **LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008**

##### **Art. 78 - Misure straordinarie in materia di sicurezza urbana.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare un finanziamento straordinario per le iniziative di sicurezza urbana attuate dagli enti locali, con priorità per la realizzazione di forme e sistemi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere ai sensi e nei modi previsti dall' della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza", e a sostenere programmi destinati ad attività di controllo notturno e serale per le finalità di cui all'articolo 6 comma 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
2. Agli oneri di investimento derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 13.000.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" del bilancio di previsione 2008.
3. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità" del bilancio di previsione 2008.

### **Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)**

#### **CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112**

##### **Art. 150 - Funzioni della Regione e degli enti locali.**

1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono tutti i provvedimenti e gli atti diretti ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone ed ai beni, assunti nello svolgimento di attività relative alle materie di competenza propria, trasferita, delegata o sub-delegata alla Regione ed agli enti locali, con l'eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera 1), della legge n. 59/1997.
2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni di polizia amministrativa che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni e i compiti di polizia locale degli enti locali si esplicano con riferimento alle materie loro trasferite, delegate o sub-delegate ai sensi della presente legge.